

Proposte di modifica al Regolamento del Consiglio

Aggiungere un quarto comma all'art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Art. 13, comma 4

Le Commissioni deputate all'esame preliminare degli atti da sottoporre al Consiglio danno corso ad audizioni di cittadini e/o di esperti nei seguenti casi:

- Quando si devono esaminare petizioni e/o proposte di adozione di atti amministrativi previsti dall'art. 21 dello Statuto. Il Presidente di Commissione chiede al primo firmatario delle "iniziative e proposte popolari" o a persona delegata dal primo firmatario di illustrare la proposta in Commissione prima di dar corso all'esame della stessa.
- Quando le Associazioni iscritte al repertorio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto formulano richiesta di audizione, motivandone le ragioni e depositando al protocollo la richiesta corredata da una "scheda illustrativa" dei temi che si intendono illustrare alla Commissione.
- Quando i Commissari lo ritengano utile per approfondire le materie sottoposte all'esame delle Commissioni (delibere - mozioni - odg - ecc.). In questo caso la richiesta deve essere depositata al protocollo da uno o più Commissari entro le ore 10 del giorno in cui è convocata la Commissione, e la decisione viene assunta dal Presidente della Commissione.

La decisione del Presidente può essere modificata con la maggioranza dei voti a disposizione dei Commissari (v. art. 17 c. 3) rappresentanti di almeno due Gruppi Consiliari.

Sostituire comma h) punto 1 dell'art. 62 con il seguente testo:

h) mozioni e ordini del giorno iscritti come argomenti da trattare, gli stessi previsti alla lettera e); se relativi ad argomenti inseriti nell'o.d.g. della seduta, gli stessi previsti alla lettera g).

Art. 62
Durata degli interventi

1. Gli interventi non possono superare la seguente durata:
 - a) domande di attualità: tre minuti per l'illustrazione, tre per la risposta ed il tempo che in ciascuna seduta può complessivamente essere dedicato all'argomento non può eccedere i trenta minuti, trascorsi i quali il presidente dispone che si prosegua con il programma dei lavori;
 - b) comunicazioni: tre minuti ciascuna, trenta complessivamente;
 - c) interrogazioni e interpellanze: cinque minuti per l'illustrazione, cinque per la risposta, due per la replica; la discussione di interrogazioni e interpellanze non può eccedere nel suo complesso la durata di un'ora per ciascuna seduta, trascorsa la quale il presidente rinvia l'esame delle interrogazioni e delle interpellanze ancora da trattare alla successiva seduta;
 - d) interventi sull'ordine di trattazione degli argomenti e mozioni d'ordine: tre minuti per ciascun intervento;
 - e) proposte di deliberazione: dieci minuti per l'illustrazione, cinque minuti per ciascun intervento, tre minuti per la replica; tre minuti per le dichiarazioni di voto;
 - f) questioni pregiudiziali o sospensive: tre minuti per ciascun intervento;
 - g) emendamenti: cinque minuti per l'illustrazione, tre per le dichiarazioni di voto;
 - h) mozioni e ordini del giorno (come per la lettera e);
 - i) fatto personale: tre minuti per l'esposizione, due per l'eventuale risposta;
 - j) richieste di rettifica del verbale: tre minuti.
2. L'ufficio di presidenza, in sede di programmazione dei lavori o comunque prima che sia iniziata la discussione sopra un argomento, stabilisce più ampi limiti di tempo per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), anche assegnando un tempo di intervento a ciascun gruppo, in relazione alla consistenza numerica".
3. Trascorso il termine fissato ai sensi dei commi precedenti, il presidente invita l'oratore a concludere l'intervento. Nel caso l'interessato non ottemperi all'invito, il presidente gli toglie definitivamente la parola, ai sensi dell'art. 50.

Art. 62
Durata degli interventi

1. Gli interventi non possono superare la seguente durata:
 - a) domande di attualità: tre minuti per l'illustrazione, tre per la risposta ed il tempo che in ciascuna seduta può complessivamente essere dedicato all'argomento non può eccedere i trenta minuti, trascorsi i quali il presidente dispone che si prosegua con il programma dei lavori;
 - b) comunicazioni: tre minuti ciascuna, trenta complessivamente;
 - c) interrogazioni e interpellanze: cinque minuti per l'illustrazione, cinque per la risposta, due per la replica; la discussione di interrogazioni e interpellanze non può eccedere nel suo complesso la durata di un'ora per ciascuna seduta, trascorsa la quale il presidente rinvia l'esame delle interrogazioni e delle interpellanze ancora da trattare alla successiva seduta;
 - d) interventi sull'ordine di trattazione degli argomenti e mozioni d'ordine: tre minuti per ciascun intervento;
 - e) proposte di deliberazione: dieci minuti per l'illustrazione, cinque minuti per ciascun intervento, tre minuti per la replica; tre minuti per le dichiarazioni di voto;
 - f) questioni pregiudiziali o sospensive: tre minuti per ciascun intervento;
 - g) emendamenti: cinque minuti per l'illustrazione, tre per le dichiarazioni di voto;
 - h) mozioni e ordini del giorno iscritti come argomenti da trattare, gli stessi previsti alla lettera e); se relativi ad argomenti inseriti nell'ordine del giorno della seduta, gli stessi previsti alla lettera g).**
 - i) fatto personale: tre minuti per l'esposizione, due per l'eventuale risposta;
 - j) richieste di rettifica del verbale: tre minuti.
2. L'ufficio di presidenza, in sede di programmazione dei lavori o comunque prima che sia iniziata la discussione sopra un argomento, stabilisce più ampi limiti di tempo per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), anche assegnando un tempo di intervento a ciascun gruppo, in relazione alla consistenza numerica".
3. Trascorso il termine fissato ai sensi dei commi precedenti, il presidente invita l'oratore a concludere l'intervento. Nel caso l'interessato non ottemperi all'invito, il presidente gli toglie definitivamente la parola, ai sensi dell'art. 50.

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 13 Le funzioni consultive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio. Se richiesto, il presidente della commissione riferisce al Consiglio Comunale sull'andamento dei lavori della commissione in ordine agli argomenti in discussione. A tale fine le proposte di deliberazione formulate dalla giunta o dai Consiglieri o quelle pervenute dai cittadini secondo le modalità previste dallo statuto sono trasmesse, a cura del presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni competenti. 2. Il presidente del consiglio può, su richiesta motivata del sindaco, sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, fatta salva la facoltà del consiglio di rinviarne l'esame alla commissione competente. 3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai dirigenti responsabili dei servizi. 	<p style="text-align: center;">Art. 13 Le funzioni consultive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio. Se richiesto, il presidente della commissione riferisce al Consiglio Comunale sull'andamento dei lavori della commissione in ordine agli argomenti in discussione. A tale fine le proposte di deliberazione formulate dalla giunta o dai Consiglieri o quelle pervenute dai cittadini secondo le modalità previste dallo statuto sono trasmesse, a cura del presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni competenti. 2. Il presidente del consiglio può, su richiesta motivata del sindaco, sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, fatta salva la facoltà del consiglio di rinviarne l'esame alla commissione competente. 3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai dirigenti responsabili dei servizi. 4. Le Commissioni deputate all'esame preliminare degli atti da sottoporre al Consiglio danno corso ad audizioni di cittadini e/o di esperti nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • Quando si devono esaminare petizioni e/o proposte di adozione di atti amministrativi previsti dall'art. 21 dello Statuto. Il Presidente di Commissione chiede al primo firmatario delle "iniziative e proposte popolari" o a persona delegata dal primo firmatario di illustrare la proposta in Commissione prima di dar corso all'esame della stessa. • Quando le Associazioni iscritte al repertorio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto formulano richiesta di audizione, motivandone le ragioni e depositando al protocollo la richiesta corredata da una "scheda illustrativa" dei temi che si intendono illustrare alla Commissione. • Quando i Commissari lo ritengano utile per approfondire le materie sottoposte all'esame delle Commissioni (delibere - mozioni - odg - ecc.). In questo caso la richiesta deve essere depositata al protocollo da uno o più Commissari entro le ore 10 del giorno in cui è convocata la Commissione, e la decisione viene assunta dal Presidente della Commissione. La decisione del Presidente può essere modificata con la maggioranza dei voti a disposizione dei Commissari (v. art. 17 c. 3) rappresentanti di almeno due Gruppi Consiliari.